



Comune di Foggia

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del Registro del 03/04/2015

Oggetto : ATTO DI INDIRIZZO OPERATIVO IN ORDINE ALLA RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE PER VIE DIVERSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno **2015**, il giorno **3** del mese di **Aprile** alle ore **13.30** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del **SINDACO LANDELLA dott. Franco** con l'intervento dei Signori Assessori:

LANDELLA dott. Franco	SINDACO	SI
ROBERTO prof.ssa Erminia	Vice-Sindaco	SI
CANGELLI avv. Sergio Fabrizio	Assessore	SI
DE FILIPPIS ing. Antonio Mauro	Assessore	SI
DE ROSA sig. Giovanni	Assessore	SI
GIULIANI sig.ra Anna Paola	Assessore	SI
GRILLI prof.ssa Gabriella	Assessore	SI
LOMBARDI dott. Sergio Michele	Assessore	NO
MOFFA dott.ssa Eugenia	Assessore	SI
MORESE dott. Francesco	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Supplente **MANSELLA sig. Angelo**.

ATTO DI INDIRIZZO OPERATIVO IN ORDINE ALLA RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE PER VIE DIVERSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

PREMESSO che la Regione Puglia in esecuzione del Decreto Legislativo n.114/1998 ha emanato la Legge 24 luglio 2001, n. 18 riguardante le direttive, i criteri e le modalità che disciplinano il commercio su aree pubbliche;

CHE i Comuni per finalità di riconversione, viabilità, traffico, igiene e sanità o per altri motivi di pubblico interesse hanno il compito di promuovere la **razionalizzazione, riqualificazione, innovazione e ammodernamento del commercio su aree pubbliche;**

RILEVATO che il fenomeno **dell'abusivismo nel settore del commercio ambulante** ha assunto dimensioni preoccupanti tanto da imporre immediate soluzioni ed energici interventi sanzionatori;

TENUTO conto che è invalsa la consuetudine intollerabile di aprire banchi o baracche di frutta e verdura ad ogni angolo di strada, senza attendere il rilascio dell'autorizzazione prescritta dalla legge e che tale espediente viene adottato per preconstituire delle situazioni che, per la loro natura economica, dovrebbero poi vincolare, almeno sotto l'aspetto morale, le decisioni dell'autorità amministrativa;

CHE tali situazioni scaturiscono anche e soprattutto dalla carenza di nuove strutture mercatali in zone più o meno periferiche di nuova urbanizzazione, in cui confluire i commercianti ambulanti;

CHE nel corso dell'ultimo decennio i due maggiori mercati centrali del **F.APORTI e del GINNETTO** sono stati dismessi e non sono più funzionanti a seguito di conversione - per un uso diverso - delle relative strutture;

CONSIDERATO, inoltre, che l'attuale ubicazione del mercato di **VIA ROSATI**, in particolare per la dislocazione e strutturazione dei banchi di vendita, determina un inopinato sconvolgimento e un notevole turbamento alle normali e quotidiane funzioni della vita sociale nella zona;

CHE nell'ottica di una più razionale e innovativa evoluzione e distribuzione del commercio ambulante su aree pubbliche, al fine di soddisfare le esigenze degli operatori ma soprattutto dei **consumatori** anche per assicurare una migliore funzionalità del settore e per evitare ingiustificate proliferazioni o indiscriminati criteri di vendita, è necessario determinare e individuare criteri per strutture modulari uniformi che possano integrarsi nelle zone o strade del territorio comunale ed essere utilizzate dai commercianti ambulanti che già operano in zone e vie diverse del territorio comunale, nelle more della messa in opera di un Piano di localizzazione di aree mercatali;

RAVVISATA, pertanto, la urgente, inderogabile necessità dettata soprattutto da motivi di natura igienico-sanitaria di attivare immediate procedure connesse alla razionalizzazione e riqualificazione delle occupazioni e delle strutture utilizzate da tali operatori;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla relativa proposta dal dirigente del Servizio Attività Economiche;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella legge n.213 del 7 dicembre 2012, che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18;

VISTO il Piano comunale per la disciplina e l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 5 luglio 2005;

VISTO il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 20 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

di formulare i seguenti indirizzi operativi :

- Si dispone per i Servizi Pianificazione, Lavori Pubblici e Servizio Integrato per le Attività Economiche, ognuno per le proprie competenze, la immediata attivazione del percorso amministrativo teso a rendere in tempi brevi il Piano di localizzazione delle attività mercatali e la sua fattiva operatività;
- al Dirigente del Servizio Attività Economiche, nelle more di esecutività del Piano di localizzazione delle attività mercatali, al fine di attivare ed attuare tutti i procedimenti connessi alla razionalizzazione, riqualificazione, innovazione e ammodernamento del commercio su aree pubbliche nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, in riferimento alle aree extra-mercato riferite a posteggi di commercianti ambulanti in possesso di autorizzazione di tipologia A), anche temporanea, rilasciata per l'esercizio dell'attività su un posteggio o area pubblica utilizzata quotidianamente di attenersi ai seguenti indirizzi:

1. Criterio Generale

sino alla data di completamento e fruizione operativa del Piano di localizzazione delle aree per il commercio, per il posteggio extra-mercato esercitato da commercianti ambulanti in possesso di autorizzazione di tipologia A) il Servizio Attività Economiche potrà autorizzare temporaneamente lo svolgimento dello stesso, anche su area pubblica, ad eccezione delle zone espressamente vietate a tal forma di commercio.

2. Attrezzature, dimensioni e caratteristiche

Su aree pubbliche extra-mercato, potrà essere esercitata la attività in chiosco, banco, trespolo o autonegozio.

Si definisce chiosco il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato amovibile e strutturalmente durevole, posto su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa;

Si definisce banco, quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa;

Si definisce trespolo, il banco-vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo, non rimovibile al termine della giornata lavorativa;

Si definisce auto-negozio, il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita, rimovibile al termine della giornata.

L'ampiezza del perimetro di base dei manufatti, compatibilmente con il contesto urbano di riferimento, comunque, non dovrà essere superiore alle seguenti dimensioni: chiosco 30 mq, banco 8 mq, trespolo 4 mq..

Gli autonegozi, compatibilmente con il tessuto urbano di riferimento, avranno superficie max di 8 mq e saranno equiparati ai posteggi extramercato.

Gli stessi dovranno rispondere a criteri estetici e tecnologici specificatamente dettati.

La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.

Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni etc.) in aggiunta alle strutture per la vendita autorizzate.

3. Criteri di posizionamento

L'occupazione del suolo è concessa, temporaneamente, per mesi 6 rinnovabili e sino alla data di completamento del Piano di localizzazione delle aree per il commercio in conformità alle Leggi vigenti e regolamenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:

- L'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri;
- Sulle strade ad intenso flusso pedonale lo spazio di 2 metri verrà proporzionalmente aumentato;
- Qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito la sua larghezza non dovrà essere inferiore a metri 3 per consentire sia la sosta dei clienti sia lo scorrimento pedonale;
- In corrispondenza di incrocio, l'occupazione del suolo, deve essere posta in modo da non intralciare ed impedire la visibilità e comunque, a non meno di mt. 20,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi;
- In presenza di passi carrai e scivoli per persone con limitate capacità motorie, l'occupazione può essere concessa ad una distanza che non ostacoli la circolazione dei pedoni anche disabili.

I chioschi, posteggi isolati, trespoli e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e/o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

In ogni caso, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa:

- sulle carreggiate stradali;
- in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- sulle aiuole;
- ad una distanza minima di mt 1,20 dalle alberature;
- alle testate di ingresso dei portici se intralciano il senso di percorrenza principale del portico stesso;
- sulle fasce di sosta laterali ad eccezione degli autonegozi, che potranno stazionare solo dove la sosta è libera o a pagamento e comunque a non meno di mt. 20 dall'intersezione viaria e con fronte vendita verso il marciapiede;
- in sovrapposizione di intercapedini, tombature, caditoie, botole, ecc ... ;
- se interferente con coni prospettici di ambiti di interesse monumentale, paesaggistico, architettonico e di ambiente urbano;
- l'installazione dovrà comunque avvenire nel rispetto e secondo le norme sulla viabilità e traffico di cui all'art.20 del D.Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada.

4. Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita

1. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. E' fatto divieto appendere mercanzie varie sugli ombrelloni, gazebo, tende ombrosole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita.

E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

Attesa l'urgenza di intervenire connessa alla necessità dettata soprattutto da motivi di natura igienico-sanitaria di attivare immediate procedure per la razionalizzazione e riqualificazione delle occupazioni e delle strutture utilizzate da operatori e consumatori.

Con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Redatto e sottoscritto

SINDACO

LANDELLA dott. Franco

Vice Segretario Generale Supplente

MANSELLA sig. Angelo

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____

per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE
Angelo Mansella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE
Angelo Mansella
